



**DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA
ANTICIPATA - “RITA”**
(aggiornato al 28 marzo 2018)

FINALITA’

La finalità della RITA è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell’art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/205 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

EFFICACIA

Questo nuovo istituto trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

SOGGETTI INTERESSATI E RELATIVI REQUISITI

La RITA può essere richiesta dai lavoratori iscritti al Fondo che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- a. cessino l’attività lavorativa;
- b. raggiungano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (quindi, sia per gli uomini che per le donne, nel 2018 è necessario avere almeno 61 anni e 7 mesi, mentre per il 2019 e il 2020 serviranno 62 anni);
- c. abbiano almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza ;
- d. abbiano almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La RITA può essere altresì richiesta dagli iscritti al Fondo che ad un tempo:

- a. risultino inoccupati per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- b. raggiungano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nei regimi obbligatori di appartenenza entro i dieci anni successivi alla scadenza dell’indicato periodo (24 mesi) di inoccupazione;
- c. abbiano almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

per questi ultimi soggetti iscritti al Fondo non è necessaria la maturazione di 20 anni di contribuzione presso la forma di previdenza obbligatoria, requisito, questo, che, come detto, è

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

Via Plava n. 86 – 10135 TORINO – Telefono 011/ 00. 58172 – Codice Fiscale 97573410012

invece necessario per i soggetti interessati alla percezione della RITA non collegata al periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso dell'indicato requisito contributivo di almeno 20 anni, si potranno acquisire, a cura del soggetto interessato :

- l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure
- gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

In caso di richiesta di RITA nei 5 anni antecedenti il pensionamento di vecchiaia, dall'estratto conto si dovrà evincere la maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel sistema previdenziale obbligatorio.

In caso di richiesta di RITA nei 10 anni antecedenti il pensionamento di vecchiaia (si tratta del descritto accesso all'istituto collegato allo stato di disoccupazione), dovrà essere prodotto un certificato del Centro per l'Impiego che attesti l'iscrizione alle liste di disoccupazione con la relativa data di iscrizione alle stesse.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Come risulta dalla sua denominazione, questa prestazione consiste in una rendita temporanea, che si traduce in un'erogazione frazionata nel tempo (per un massimo di 10 anni), fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del capitale (o di una sua quota) accumulato presso il Fondo dall'aderente che avanza la richiesta.

La RITA verrà erogata direttamente dal Fondo.

Il capitale (o la quota di esso) di cui si chiede il frazionamento continuerà a rimanere in gestione presso il Fondo, in modo che a questi importi possano continuare a essere applicati gli schemi di gestione finanziaria del Fondo, con conseguenze che, come di norma, potranno essere positive o meno. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, il capitale destinato a finanziare la RITA sarà riversato nel Comparto più prudente del Fondo, il comparto STABILITA'.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzato, a titolo di RITA, l'intero capitale accumulato presso la posizione individuale, l'iscritto, a valere sulla porzione residua di montante, può chiedere anticipazioni e riscatti in base alle regole del Fondo e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle ordinarie prestazioni in capitale e/o rendita.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA.



Nel caso di trasferimento del capitale ad altra forma pensionistica, l'operazione riguarderà anche la parte di montante impegnata per finanziare la RITA, con conseguente automatica revoca di questa prestazione.

In caso di premorienza dell'iscritto durante il periodo di percezione della RITA, il residuo montante destinato ad alimentare questa rendita e corrispondente alle rate non erogate sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate di RITA (trattandosi in sostanza di prestazioni di previdenza complementare) si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria (ciò sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005, che regola la materia per questo tipo di prestazioni).

COSTI

Per l'erogazione di ogni rata di RITA, tenendo conto degli attuali schemi amministrativi, non si prevedono costi specifici.

TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della nuova prestazione l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta, disponibile sito web o presso gli uffici del Fondo.

Nel predetto Modulo, da un lato, sarà evidenziato che l'importo della rata potrà, come prima accennato, subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari, e, dall'altro lato, verrà conseguentemente offerta la possibilità di operare differenti scelte di investimento nell'ambito dei comparti di gestione del Fondo.

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

Via Plava n. 86 – 10135 TORINO – Telefono 011/ 00. 58172 – Codice Fiscale 97573410012